

## ***Provvedimento 28 novembre 2002***

***Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.***

### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

#### **Dispone:**

*1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.*

1.1. E' approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le relative istruzioni, da utilizzare, in sostituzione di quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998, per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2002 a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta di cui agli articoli 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1.2. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti.

1.3. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento agli utili corrisposti nell'anno precedente.

#### **Motivazioni:**

Il decreto del Ministero delle Finanze 4 febbraio 1998, ha introdotto l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e ha approvato uno schema di certificazione relativo agli utili da qualunque soggetto corrisposti.

In base all'articolo 2, del citato decreto ministeriale, è stato approvato uno schema di certificazione nel quale dovevano essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, le eventuali ritenute operate e l'eventuale credito d'imposta spettante da rilasciare per gli adempimenti dichiarativi dei soggetti residenti.

Al fine di semplificare il predetto adempimento si rende necessario modificare la precedente certificazione, attesa la rilevanza dei successivi interventi legislativi in materia di redditi di capitale e delle modifiche introdotte in materia di crediti d'imposta, che hanno comportato una molteplicità di situazioni di cui la precedente certificazione non teneva conto.

Il presente provvedimento approva, pertanto, un nuovo schema di certificazione per l'attestazione dell'ammontare degli utili corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2002, da utilizzare in sostituzione di quello in precedenza approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 4 febbraio 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreto del Ministro delle Finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12/02/1998;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 7-bis, 27, 27-ter);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI NELL'ANNO \_\_\_\_\_



(ai sensi degli artt. 7-bis, 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

## DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE

|                     |                                |  |  |
|---------------------|--------------------------------|--|--|
| Codice fiscale      | Cognome e Nome o Denominazione |  |  |
| Comune              | Prov.                          | Cap  |  |
| Via e numero civico |                                | Codice del soggetto che rilascia la certificazione |  |

## SEZIONE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ EMITTENTE

|  |            |                          |                        |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| Codice fiscale o codice identificativo estero<br>1 | ISIN<br>2  | Denominazione<br>3       | Cod. Stato estero<br>4 |
| Comune<br>5  | Prov.<br>6 | Via e numero civico<br>7 |                        |

## SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Codice ABI<br>8     | Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT<br>9 | Codice fiscale<br>10 |
| Denominazione<br>11 | Cod. Stato estero<br>12                |                      |

## SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Codice fiscale<br>13                     | Cognome ovvero Denominazione<br>14             |  |             |
| Nome (solo per le persone fisiche)<br>15 | Sesso (M o F)<br>16                            | Data di nascita<br>17 giorno mese anno | Prov.<br>19 |
| Comune del domicilio fiscale<br>20       | Prov.<br>21                                    | Via e numero civico<br>22              |             |
| Codice stato estero<br>23                | Codice di identificazione fiscale estero<br>24 |  |             |

## SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI

|  |                                  |                           |                             |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Numero azioni o quote<br>25                                    | Percentuale contitolarietà<br>26 | Dividendo unitario<br>27  | Dividendo complessivo<br>28 |
| Aliquota<br>29   | Ritenuta<br>30                   | Imposta sostitutiva<br>31 | Imposta estera<br>32        |
| AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA |                                  |                           |                             |
| Pieno 56,25%<br>33   | Limitato 56,25%<br>34            | Pieno 58,73%<br>35        | Limitato 58,73%<br>36       |
| 9/16<br>37   | 25%<br>38                        | Non spettante<br>39       |                             |

### ANNOTAZIONI

### DATA

giorno mese anno

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE

# CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI

(ai sensi degli artt. 7-bis, 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Legge sulla Privacy

**Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali**  
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione di cui all'art. 7-bis del citato D.P.R. n. 600/1973, che attesta l'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, contiene diversi dati personali.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

### Dati personali

I dati richiesti nella certificazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

### Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d'imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi.

### Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d'imposta o l'intermediario) il quale tratta i dati personali con le modalità che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

### Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

### Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

## Generalità

La certificazione prevista dall'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del citato decreto. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ad eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate in mercati regolamentati. La certificazione deve contenere anche i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di utili deliberati prima del 1° luglio 1998, in vigore del precedente regime impositivo, ai quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti ed i relativi crediti d'imposta spettanti.

La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

Gli utili da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione deve essere consegnata al percettore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli utili.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

## Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della provincia, il c.a.p. e la via con il numero civico.

La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:

- le società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che hanno emesso azioni o quote);
- le casse incaricate del pagamento degli utili;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dalla stessa corrisposti;
- B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;
- C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;
- D. se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere indicati nelle sezioni I e II i dati relativi rispettivamente all'emittente ed all'intermediario non residente;
- E. se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di un'emittente residente, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;
- F. se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.

## Sezione I

### Dati della Società emittente

Nella sezione devono essere indicati i dati della società o ente emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, la denominazione della società o ente emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi esteri", posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

## Sezione II

### Dati relativi all'intermediario non residente

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito;
- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi esteri", posta in calce alle presenti istruzioni.

## Sezione III

### Dati relativi al percettore degli utili

Nella sezione, nei **punti da 13 a 24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente l'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulta già attribuito si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici. In particolare devono essere indicati:

- nei **punti 20 e 22**, il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "Elenco dei paesi esteri", posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza,.

## Sezione IV

### Dati relativi agli utili corrisposti

Nella sezione vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis del TUIR.

In particolare la sezione deve essere compilata secondo le seguenti modalità.

Nel **punto 25**, indicare il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, esporre la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 26**, indicare la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti;

Nel **punto 27**, indicare l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 28**, indicare l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di esporre il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero.

Nel **punto 29**, indicare la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui

dividendi.

Nei **punti 30 e 31**, esporre rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente.

Nel **punto 32**, indicare l'imposta eventualmente applicata all'estero.

I successivi **punti da 33 a 38**, devono essere compilati, secondo le istruzioni di seguito riportate, per indicare l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi.

Nei **punti 33 e 34**, indicare gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'art. 14 o degli artt. 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis*, del TUIR.

Nei **punti 35 e 36**, indicare gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'art. 14 o degli artt. 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis*, del TUIR.

Nel **punto 37** indicare gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dagli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR, cui spetta il credito d'imposta nella misura di 9/16 (56,25 per cento);

Nel **punto 38** indicare gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento;

Nel **punto 39** indicare gli utili per i quali non spetta il credito d'imposta.

---

Nel campo riservato alle Annotazioni vanno inserite le altre informazioni utili al percettore per la compilazione della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, l'aliquota convenzionale prevista per gli utili esteri e il cambio utilizzato per la conversione in euro degli utili denominati in valuta estera.

Apporre nell'apposito spazio la firma del soggetto che rilascia la certificazione. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.



## ELENCO DEI PAESI ESTERI

|  |     |                                       |     |                                      |     |                                       |     |
|--|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| ABU DHABI.....                         | 238 | COSTA RICA.....                       | 019 | LIBANO.....                          | 095 | ROMANIA.....                          | 061 |
| AFGHANISTAN.....                       | 002 | CROAZIA.....                          | 261 | LIBERIA.....                         | 044 | RUANDA.....                           | 151 |
| AJMAN.....                             | 239 | CUBA.....                             | 020 | LIBIA.....                           | 045 | RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....          | 262 |
| ALBANIA.....                           | 087 | DANIMARCA.....                        | 021 | LIECHTENSTEIN.....                   | 090 | SAHARA OCCIDENTALE.....               | 166 |
| ALGERIA.....                           | 003 | DOMINICA.....                         | 192 | LITUANIA.....                        | 259 | SAINT KITTS E NEVIS.....              | 195 |
| AMERICAN SAMOA ISOLE.....              | 148 | DOMINICANA (REPUBBLICA).....          | 063 | LUSSEMBURGO.....                     | 092 | SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....      | 222 |
| ANDORRA.....                           | 004 | DUBAI.....                            | 240 | MACAO.....                           | 059 | SAINTE LUCIA.....                     | 199 |
| ANGOLA.....                            | 133 | EAST TIMOR.....                       | 287 | MACEDONIA.....                       | 278 | SAINTPIERRE E MIQUELON.....           | 248 |
| ANGUILLA.....                          | 209 | ECUADOR.....                          | 024 | MADAGASCAR.....                      | 104 | SAMOA OCCIDENTALI.....                | 131 |
| ANTIGUA E BARBUDA.....                 | 197 | EGITTO.....                           | 023 | MADEIRA.....                         | 235 | SAN MARINO.....                       | 037 |
| ANTILLE OLANDESI.....                  | 251 | EL SALVADOR.....                      | 064 | MALAWI.....                          | 056 | SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)..... | 093 |
| ARABIA SAUDITA.....                    | 005 | ERITREA.....                          | 277 | MALAYSIA.....                        | 106 | SAO TOME E PRINCIPE.....              | 187 |
| ARGENTINA.....                         | 006 | ESTONIA.....                          | 257 | MALDIVE.....                         | 127 | SENEGAL.....                          | 152 |
| ARMENIA.....                           | 266 | ETIOPIA.....                          | 026 | MALI.....                            | 149 | SEYCHELLES.....                       | 189 |
| ARUBA.....                             | 212 | FAEROER (ISOLE).....                  | 204 | MALTA.....                           | 105 | SHARJAH.....                          | 243 |
| ASCENSION.....                         | 227 | FALKLAND (ISOLE).....                 | 190 | MAN ISOLA.....                       | 203 | SIERRA LEONE.....                     | 153 |
| AUSTRALIA.....                         | 007 | Fiji.....                             | 161 | MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)..... | 217 | SINGAPORE.....                        | 147 |
| AUSTRIA.....                           | 008 | FILIPPINE.....                        | 027 | MAROCCO.....                         | 107 | SIRIA.....                            | 065 |
| AZERBAIGIAN.....                       | 268 | FINLANDIA.....                        | 028 | MARSHALL (ISOLE).....                | 217 | SLOVACCHIA.....                       | 276 |
| AZZORRE ISOLE.....                     | 234 | FRANCIA.....                          | 029 | MARTINICA.....                       | 213 | SLOVENIA.....                         | 260 |
| BAHAMAS.....                           | 160 | FUJJIYRAH.....                        | 241 | MAURITANIA.....                      | 141 | SOMALIA.....                          | 066 |
| BAHRAIN.....                           | 169 | GABON.....                            | 157 | MAURITIUS.....                       | 128 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH..... | 283 |
| BANGLADESH.....                        | 130 | GAMBIA.....                           | 164 | MAYOTTE.....                         | 226 | SPAGNA.....                           | 067 |
| BARBADOS.....                          | 118 | GEORGIA.....                          | 267 | MEILLA.....                          | 231 | SRI LANKA.....                        | 085 |
| BELGIO.....                            | 009 | GERMANIA.....                         | 094 | MESSICO.....                         | 046 | ST. HELENA.....                       | 254 |
| BELIZE.....                            | 198 | GHANA.....                            | 112 | MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....  | 215 | ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....      | 196 |
| BENIN.....                             | 158 | GIAMAICA.....                         | 082 | MIDWAY ISOLE.....                    | 177 | STATI UNITI.....                      | 069 |
| BERMUDA.....                           | 207 | GIAPPONE.....                         | 088 | MOLDOVIA.....                        | 265 | SUDAN.....                            | 070 |
| BHUTAN.....                            | 097 | GIBILTERRA.....                       | 102 | MONGOLIA.....                        | 110 | SURINAM.....                          | 124 |
| BIELORUSSIA.....                       | 264 | GIBUTI.....                           | 113 | MONTERRAT.....                       | 208 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....   | 286 |
| BOLIVIA.....                           | 010 | GIORDANIA.....                        | 122 | MOZAMBICO.....                       | 134 | SVEZIA.....                           | 068 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA.....                 | 274 | GOUGH.....                            | 228 | MYANMAR.....                         | 083 | SVIZZERA.....                         | 071 |
| BOTSWANA.....                          | 098 | GRECIA.....                           | 032 | NAMIBIA.....                         | 206 | SWAZILAND.....                        | 138 |
| BOUVET ISLAND.....                     | 280 | GRENADA.....                          | 156 | NAURU.....                           | 109 | TAGIKISTAN.....                       | 272 |
| BRASILE.....                           | 011 | GROENLANDIA.....                      | 200 | NEPAL.....                           | 115 | TAIWAN.....                           | 022 |
| BRUNEI DARUSSALAM.....                 | 125 | GUADALUPA.....                        | 214 | NICARAGUA.....                       | 047 | TANZANIA.....                         | 057 |
| BULGARIA.....                          | 012 | GUAM ISOLA DI.....                    | 154 | NIGER.....                           | 150 | TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....  | 180 |
| BURKINA FASO.....                      | 142 | GUATEMALA.....                        | 033 | NIGERIA.....                         | 117 | TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....    | 183 |
| BURUNDI.....                           | 025 | GUAYANA FRANCESE.....                 | 123 | NIUE.....                            | 205 | TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....  | 245 |
| CAMBODIA.....                          | 135 | GUERNSEY C.I.....                     | 201 | NORFOLK ISLAND.....                  | 285 | THAILANDIA.....                       | 072 |
| CAMERUN.....                           | 119 | GUINEA.....                           | 137 | NORVEGIA.....                        | 048 | TOGO.....                             | 155 |
| CAMPIONE D'ITALIA.....                 | 139 | GUINEA BISSAU.....                    | 185 | NUOVA CALEDONIA.....                 | 253 | TOKELAU.....                          | 236 |
| CANADA.....                            | 013 | GUINEA EQUATORIALE.....               | 167 | NUOVA ZELANDA.....                   | 049 | TONGA.....                            | 162 |
| CANARIE ISOLE.....                     | 100 | GUYANA.....                           | 159 | OMAN.....                            | 163 | TRINIDAD E TOBAGO.....                | 120 |
| CAPO VERDE.....                        | 188 | HAITI.....                            | 034 | PAESI BASSI.....                     | 050 | TRISTAN DA CUNHA.....                 | 229 |
| CAROLINE ISOLE.....                    | 256 | HEARD AND MCDONALD ISLAND.....        | 284 | PAESI NON CLASSIFICATI.....          | 799 | TUNISIA.....                          | 075 |
| CAYMAN (ISOLE).....                    | 211 | HONDURAS.....                         | 035 | PAKISTAN.....                        | 036 | TURCHIA.....                          | 076 |
| CECA (REPUBBLICA).....                 | 275 | HONG KONG.....                        | 103 | PALAU.....                           | 216 | TURKMENISTAN.....                     | 273 |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....       | 143 | INDIA.....                            | 114 | PALESTINA TERRITORI AUTONOMI.....    | 279 | TURKS E CAICOS (ISOLE).....           | 210 |
| CEUTA.....                             | 246 | INDONESIA.....                        | 129 | PANAMA.....                          | 051 | TUVALU.....                           | 193 |
| CHAFARINAS.....                        | 230 | IRAN.....                             | 039 | PANAMA - ZONA DEL CANALE.....        | 250 | UCRAINA.....                          | 263 |
| CHAGOS ISOLE.....                      | 255 | IRAQ.....                             | 038 | PAPUA NUOVA GUINEA.....              | 186 | UGANDA.....                           | 132 |
| CHRISTMAS ISLAND.....                  | 282 | IRLANDA.....                          | 040 | PARAGUAY.....                        | 052 | UMM AL QAIWAIN.....                   | 244 |
| CIAD.....                              | 144 | ISLANDA.....                          | 041 | PENON DE ALHUCEMAS.....              | 232 | UNGHERIA.....                         | 077 |
| CILE.....                              | 015 | ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....     | 252 | PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....     | 233 | URUGUAY.....                          | 080 |
| CINA.....                              | 016 | ISOLE SALOMONE.....                   | 191 | PERU'.....                           | 053 | UZBEKISTAN.....                       | 271 |
| CIPRO.....                             | 101 | ISRAELE.....                          | 182 | PITCAIRN.....                        | 175 | VANUATU.....                          | 121 |
| CLIPPERTON.....                        | 223 | JERSEY C.I.....                       | 202 | POLINESIA FRANCESE.....              | 225 | VENEZUELA.....                        | 081 |
| COCOS (KEELING) ISLAND.....            | 281 | JUGOSLAVIA.....                       | 043 | POLONIA.....                         | 054 | VERGINI AMERICANE (ISOLE).....        | 221 |
| COLOMBIA.....                          | 017 | KAZAKISTAN.....                       | 269 | PORTOGALLO.....                      | 055 | VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....      | 249 |
| COMORE.....                            | 176 | KENYA.....                            | 116 | PORTORICO.....                       | 220 | VIETNAM.....                          | 062 |
| CONGO.....                             | 145 | KIRGHIZISTAN.....                     | 270 | PRINCIPATO DI MONACO.....            | 091 | WAKE ISOLE.....                       | 178 |
| CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....      | 018 | KIRIBATI.....                         | 194 | QATAR.....                           | 168 | WALLIS E FUTUNA.....                  | 218 |
| COOK ISOLE.....                        | 237 | KUWAIT.....                           | 126 | RAS EL KAIMAH.....                   | 242 | YEMEN.....                            | 042 |
| COREA (REPUBBLICA DI).....             | 084 | LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)..... | 136 | REGNO UNITO.....                     | 031 | ZAMBIA.....                           | 058 |
| COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)..... | 074 | LESOTHO.....                          | 089 | REPUBBLICA SUDAFRICANA.....          | 078 | ZIMBABWE.....                         | 073 |
| COSTA D'AVORIO.....                    | 146 | LETTONIA.....                         | 258 | REUNION.....                         | 247 |                                       |     |